



13.giugno.2016

www.sovritalia.com

A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DELLA POLIZIA DI STATO

Oggetto: **Decreti attuativi ex art. 8 L. 124 / 2015**
Che non si penalizzino nuovamente i Sovrintendenti vincitori di concorso

L'associazione Sovritalia, cui partecipano i Sovrintendenti vincitori di concorso, ritiene doveroso ed urgente rappresentare che:

Agli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, ed in particolare ai Sovrintendenti Vincitori di Concorso, per circa 20 anni, è stata negata qualsivoglia opportunità di progressione verticale di carriera per l'accesso al ruolo di Ispettore.

Ciò è avvenuto, per una totale quanto ingiustificata mancata emanazione dei previsti concorsi interni e per una colposa inerzia dell'Amministrazione della P.S. .

Si sono create abissali disparità di trattamento rispetto ai Sovrintendenti delle altre Forze di polizia, in cui, nello stesso arco temporale, dal 1995 appunto, ed in particolare nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di Finanza, sono stati indetti, con cadenza annuale, concorsi interni per accedere al ruolo di ispettore/maresciallo.

Ancora una volta vale la pena evidenziare la perdurante problematica, **fino ad oggi inascoltata**, che affligge dall'anno 2001 il personale del ruolo sovrintendenti della Polizia di Stato che ha avuto accesso al ruolo al termine dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°, tenutisi rispettivamente negli anni 1998, 1999 e 2000, precedenti al noto decreto legislativo 53 del 2001.

Con tale decreto, ricordiamo veniva introdotto il "principio dell'annualità dei concorsi" in base al quale si stabiliva che la decorrenza giuridica della qualifica iniziale di "vice sovrintendente" doveva calcolarsi a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si erano verificate le vacanze dei posti messi a concorso e non più dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Ecco infatti che ancor oggi, nell'ambito del medesimo ruolo Sovrintendenti, il calcolo dell'anzianità giuridica della qualifica penalizza pesantemente il personale dei primi tre corsi su citati che ha avuto accesso al ruolo dopo il riordino delle carriere del 1995, rispetto ai colleghi "più giovani" che hanno avuto accesso al ruolo dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 53 del 2001.

Questa situazione palesa un evidente disparità di trattamento nei criteri di riconoscimento dell'anzianità giuridica, tra il personale appartenente ad un medesimo ruolo.

Si evidenzia che tali negativi effetti venivano invece considerati con il D.L.vo n. 87/2001 che analogamente introduceva il “principio dell’annualità dei concorsi” per il ruolo sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato. Tuttavia in questo caso, il legislatore rilevava tale incongruità e introduceva una clausola di salvaguardia per i corsi indetti prima dell’entrata in vigore del decreto, prevedendo all’ art.32 che tale principio doveva applicarsi *anche* ai concorsi per sovrintendenti del Corpo Forestale indetti prima dell’entrata in vigore del decreto stesso e successivi al 1° settembre 1995.

Nella sostanza, con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 19 aprile 2002, i Vice Sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato vincitori dei concorsi indetti dopo il riordino delle carriere del 1995, ottenevano la retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si erano determinate le vacanze di organico dei relativi bandi.

Per questi motivi, l’Associazione Sovritalia reclama la necessità di un’azione, affinché tale *vulnus*, che penalizza i sovrintendenti dei corsi in oggetto, venga finalmente rimosso.

In particolare si evidenzia che ancor oggi, l’anzianità giuridica in ruolo decorrente dalla nomina a vice sovrintendente:

- per gli appartenenti al **15° corso A.V.S.** (indetto il 18.1.1997), viene calcolata dal 12 dicembre 1998 (data di fine corso) mentre, per estensione del principio dell’annualità dei concorsi, **dovrebbe decorrere dal 31.12.1996;**

- per gli appartenenti al **16° corso A.V.S.** (indetto il 31.7.1998) viene calcolata dall’ottobre 2000, mentre, per estensione del principio dell’annualità dei concorsi, dovrebbe decorrere dal 31.12.1997;

- per gli appartenenti al **17° corso A.V.S.** (indetto il 3.7.1999) viene calcolata dal 31.12.2000, mentre, per estensione del principio dell’annualità dei concorsi, dovrebbe decorrere dal 31.12.1998; Qui è il caso di citare il paradosso giuridico che vede oggi i vincitori di concorso indetti nel 2003 e 2004, **18° e 19° corso** avere una decorrenza giuridica nella qualifica di **un solo** giorno dopo i colleghi del corso precedente, appunto il **17°**, indetto nel 1999

Riguardo alla impressionante carenza della dotazione organica del ruolo Ispettori della Polizia di Stato, di circa 14.000 unità si evidenzia come gli attuali appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, che già ricoprono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, abbiano egregiamente sopperito alla gravissima carenza del ruolo Ispettori, esercitandone, di fatto, le funzioni.

Si chiede quindi di restituire giustizia e dignità ad un ruolo che, se nei compiti e nelle responsabilità, data la grave carenza d’organico, viene giornalmente equiparato al ruolo superiore, nei fatti poi lo si vorrebbe svilito e mortificato.

L’Associazione Sovritalia, nell’imminenza dell’approvazione della bozza della legge delega sul riordino delle carriere, auspica un intervento perequativo finalizzato a favorire l’inserimento di una norma transitoria che tuteli effettivamente gli attuali appartenenti al ruolo sovrintendenti, con precipuo riferimento a coloro che hanno avuto accesso al ruolo con il superamento di un concorso e del successivo corso di formazione, consentendone l’immissione nel ruolo degli Ispettori a copertura della gravissima vacanza d’organico. **Alla stessa stregua di quanto si vuole prevedere per gli Assistenti Capo circa la loro immissione nel ruolo dei Sovrintendenti.** Immissione che valorizzi le qualità e le capacità professionali acquisite, **considerando altresì l’anzianità di servizio effettivamente svolta nel ruolo**, i titoli di studio e di servizio, prevedendo anche punteggi aggiuntivi per i Sovrintendenti vincitori di concorso per esami e/o titoli, garantendo inoltre il mantenimento e quindi la permanenza nella sede di servizio.

SI RICHIEDE

- 1- La retrodatazione dei corsi 15°, 16° e 17° attualmente Sovrintendenti Capo estendendo anche ad essi il “principio dell’annualità dei concorsi”, istituito con decreto legislativo 53 del 2001, riconoscendo quindi la decorrenza giuridica della qualifica iniziale di “vice sovrintendente” calcolata a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si erano verificate le vacanze dei posti messi a concorso e non più dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
- 2- L’omogeneizzazione con l’Arma dei Carabinieri della dotazione organica complessiva del ruolo Ispettori;
- 3- L’immissione nel ruolo Ispettori, degli attuali Sovrintendenti anche tramite percorsi concorsuali semplificati che considerino altresì l’anzianità di servizio effettivamente svolta nel ruolo, i titoli di studio e di servizio, prevedendo anche punteggi aggiuntivi per i Sovrintendenti vincitori di concorso per esami e/o titoli, garantendo inoltre il mantenimento e quindi la permanenza nella sede di servizio

Restando fiduciosi del vostro interessamento, Sovritalia e tutti i suoi associati restano in attesa di una vostra risposta o citazione riguardo tale questione, assicurando di darne ampia diffusione su tutti i canali informativi dell’Associazione.

Cordiali saluti,

Il Presidente ed il Coordinamento Nazionale Sovritalia